

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Parte ricorrente espone:

ha stipulato in data 02.05.2016 un contratto di finanziamento - da rimborsare mediante cessione del quinto- identificato col numero ***240, estinto anticipatamente nel mese di settembre 2018, senza avere ricevuto il rimborso completo delle quote di oneri non goduti.

Dopo aver presentato reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario, ha proposto ricorso chiedendo il rimborso di € 1.295,00, pari al pro rata temporis delle commissioni e del premio assicurativo non goduto, più le spese legali.

L'intermediario ha asserito che tutto ciò che spettava al cliente a titolo di rimborso di costi/oneri è già stato allo stesso regolarmente restituito in sede di estinzione anticipata e non residua altro da rimborsare, avendo le commissioni in esame natura *up front*.

Le clausole contestate dalla cliente sono state ritenute legittime dalla giurisprudenza costante dell'ABF e dei giudici ordinari.

Con riferimento alla commissione dell'intermediario del credito, l'intermediario sostiene che le attività del medesimo sono limitate alla fase prodromica rispetto alla conclusione del contratto e che la commissione è stata già corrisposta all'intermediario stesso (cfr. evidenza in allegato alle controdeduzioni). A tale commissione va quindi attribuita natura *up front*.

Con riferimento alla richiesta di restituzione del premio non goduto, l'intermediario precisa che nessun onere assicurativo è stato addebitato alla cliente e di conseguenza nessun rimborso è dovuto.



L'intermediario riferisce, inoltre, di non ritenere applicabile al caso di specie la sentenza della Corte di Giustizia sul cd. caso "Lexitor" per i seguenti motivi:

(i) la sentenza "Lexitor", come la Direttiva 2008/48 che la stessa interpreta, non ha la cd. efficacia "orizzontale"; (ii) l'articolo 125 sexies del TUB, norma di attuazione della Direttiva 2008/48, non può essere interpretato nel senso indicato dalla sentenza cd. Lexitor", in quanto la norma italiana si riferisce ai costi "*dovuti per la vita residua del contratto*" e quindi è limitato alle voci commissionali che remunerano prestazioni future rispetto all'estinzione anticipata.

Ancora, l'esecuzione acritica della sentenza *Lexitor* condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento degli intermediari (negli orientamenti pregressi dell'Arbitro, nelle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza, ecc.) e la ragionevolezza.

Poi (a) i principi affermati dalla stessa non si dovrebbero applicare ai contratti stipulati precedentemente; (b) la sentenza "Lexitor" non potrebbe applicarsi a costi fatturati da terzi, come per esempio proprio i costi di intermediazione.

Infine, secondo l'intermediario per decenni la Banca d'Italia avrebbe impartito istruzioni *contra legem* (in quanto prevedenti il rimborso dei soli costi *up front*, *rectius* recurring). L'applicazione della sentenza "Lexitor" produrrebbe danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori.

L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

La cliente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, precisa che:

- come ormai sancito a più riprese dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. per tutte C.E. 1° Sez. 11/09/2019 causa C-383/18), l'art.16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto di credito di cui trattasi;

- a norma dell'art.3 lett. g) della Direttiva 2008/48, la nozione di "costo totale del credito" è comprensiva di tutti i costi riguardanti gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e di cui il soggetto concedente il credito ne è a conoscenza, escluse le spese notarili, senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto.

Insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La cliente allega il conteggio estintivo elaborato dopo la scadenza di 21 rate su 120 complessive. La cliente allega altresì la liberatoria.

Venendo all'esame degli oneri di cui si chiede nella specie il rimborso, va rilevato che con riferimento alle provvigioni per l'intermediario del credito, l'intermediario ha prodotto la fattura del pagamento della provvigione all'intermediario del credito e la contabile del pagamento.

Alla luce di quanto prodotto risultano intervenuti due intermediari, entrambi iscritti all'Albo ex art. 106 del TUB della Banca d'Italia e all'elenco OAM, che hanno sottoscritto il contratto rispettivamente quale procuratore del cessionario e per identificazione del cliente

Secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, ai fini della qualificazione della clausola dell'intermediario del credito, se l'attività svolta dall'intermediario del credito viene delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, la provvigione va qualificata quale costo *up front*, indipendentemente dal soggetto concretamente intervenuto, poiché



la clausola non può reputarsi priva di descrizione.

Secondo le più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi vanno considerate upfront Le commissioni istruttorie e, come appena si è detto, anche le provvigioni all'intermediario del credito.

Sul rimborso dei costi up front si è recentemente pronunziato, nella Decisione n. 26525/19, il Collegio di Coordinamento ABF il quale ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduto va rilevato che agli atti non risulta stipulato alcun contratto di assicurazione.

Applicando allora ai detti costi *upfront* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato.



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.298,94	Tasso di interesse annuale	12,38%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	252,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	82,50%
Data di inizio del prestito	01/06/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	72,36%

rate pagate	21	rate residue	99	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di istruttoria (a)				300,00	Upfront	72,36%	217,07		217,07
Provvigioni intermediario del credito (b)				1.270,08	Upfront	72,36%	918,98		918,98
								TOTALE:	1.136,05

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo calcolato è da arrotondare, in base alle vigenti disposizioni, a € 1.136,00.
Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali stante la natura del giudizio avanti all'ABF e la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.136,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA